



COMUNE DI SAN BONIFACIO

Provincia di Verona

REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA GENERALE DELLE ENTRATE

Approvato con deliberazione di consiliare n. 20 del 27/03/2007

INDICE

Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto e finalità del Regolamento**
- Art. 2 - Definizione delle entrate**
- Art. 3 - Regolamentazione delle entrate**
- Art. 4 - Determinazione delle aliquote, dei canoni, delle tariffe**

Capo II - GESTIONE DELLE ENTRATE

- Art. 5 – Riscossione delle entrate**
- Art. 6 - Soggetti responsabili delle entrate**

Capo III - ATTIVITA' DI CONTROLLO E SANZIONI

- Art. 7 - Attività di verifica e controllo**
- Art. 8 - Diritto di interpello**
- Art. 9 - Attività di liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie e patrimoniali**
- Art. 10 - Sanzioni e Interessi**

Capo IV - CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI

- Art. 11 – Contenzioso e tutela giudiziaria**
- Art. 12 – Autotutela**
- Art. 13 – Accertamento con adesione**

Capo V - RISCOSSIONE E RIMBORSI

- Art. 14 - Forme di riscossione volontaria**
- Art. 15 - Rimborsi**
- Art. 16 - Forme di riscossione coattiva**
- Art. 17 - Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi**
- Art. 18 - Sospensione o differimento dei versamenti**

- Art. 19 – Dilazione dei versamenti**

Capo VI - NORME FINALI E TRANSITORIE

- Art. 20 - Norme finali**
- Art. 21 - Entrata in vigore**

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15/12/97, n. 446, e dell'art. 50 della L. 27/12/97, n. 449, ed in osservanza dei principi contenuti nella Legge 27.7.2000, n. 212, recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente, ha per oggetto la disciplina generale di tutte le entrate proprie del Comune, sia tributarie che patrimoniali, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali, in conformità ai principi adottati dal T.U. della Legge sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, dal D. Lgs. 15/12/97 n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni e da ogni altra disposizione di legge in materia.

2. Le disposizioni dello Statuto del contribuente, in quanto compatibili, si intendono applicabili anche a favore dei soggetti obbligati al pagamento delle entrate di carattere patrimoniale del Comune.

3. Le disposizioni del Regolamento sono volte ad individuare le entrate, a dettare principi per la determinazione delle aliquote dei tributi, dei canoni, delle tariffe e dei prezzi dei servizi, a disciplinare le attività di controllo, di accertamento, di riscossione, di contenzioso, di determinazione e applicazione delle sanzioni, a specificare le procedure, le competenze degli uffici, le forme di gestione.

4. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa in ossequio ai principi di equità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e, più in generale, degli utenti dei servizi comunali.

5. A tale scopo, allorché il Comune deliberi norme regolamentari nuove o modificative di precedenti, ovvero nuove aliquote o tariffe per i quali è previsto il versamento spontaneo, onde facilitare l'utenza nella conoscenza delle stesse, ne dà pubblica comunicazione, utilizzando gli strumenti di informazione locale, nonché l'informazione elettronica, se attivata.

Art. 2

Definizione delle entrate

1. Costituiscono entrate tributarie comunali, disciplinate dal presente Regolamento, le entrate derivanti da imposte, tasse, diritti o comunque aventi natura tributaria, istituite ed applicate dal Comune in base alla legislazione vigente o che saranno applicate in base a legge futura.

2. Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nel precedente comma 1, quali canoni e proventi per l'uso e il godimento di beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e servizi ed in genere ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.

Art. 3

Regolamentazione delle entrate

1. Per ciascun tipo di entrata il Comune può adottare specifico Regolamento, comunque compatibile con i criteri generali stabiliti nel presente atto; ove non venga adottato il suddetto Regolamento e per quanto non regolamentato, si fa rinvio alle disposizioni contenute nel presente regolamento nonché alle disposizioni di legge vigenti.

Art. 4

Determinazione delle aliquote, dei canoni, delle tariffe

1. Salvo che non sia diversamente stabilito dalla legge, le aliquote dei tributi, e le eventuali detrazioni ad essi collegate, i canoni per l'utilizzo del patrimonio comunale, le tariffe ed i corrispettivi per la fornitura di beni e per prestazioni di servizi sono determinati con apposita delibera della Giunta comunale, così da consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico di bilancio.

2. Il Comune delibera le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

3. In presenza di rilevanti incrementi nei costi dei servizi, rispetto a quelli preventivati in sede di formazione del bilancio, il Comune può modificare durante l'esercizio le tariffe ed i prezzi pubblici, nei limiti stabiliti dal comma 1 bis dello articolo 54 del D. lgs. 446/97.